

Pubblicato il 27/08/2016

N. 04832/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09467/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9467 del 2016, proposto da:

Baldassare Veneziano Broggia, Di Franco Antonella, Tabone Antonina, Imbergamo Teresa, Caramanno Rita, Chiantia Cristoforo, Di Mauro Rossella Ilenia Assunta, Garziano Franca Lisa, Incarbone Filippa, Li Veli Ilenia, Messina Carmen, Pistone Patrizia Ivana, Vitello Giuseppe, Manto Enza, Pipia Marianna, Mazzarella Magda, Arpa Rosalia, Zambuto Valentina, Sciascia Rosa Maria, Palumbo Michelina, Vicari Ornella, Vella Margherita Domenica Savia, Geraci Federica, Sprio Gerlanda, Moscato Francesca, Aronica Rosalinda, Castronovo Christian, Bisaccia Rosa, Morreale Rosalia, Falletta Annamaria, Abbate Rosa, Salanitro Ignazia, Parisi Simona, Alletto Sanfilippo Matilde, Ragusa Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Carmela Nicastro C.F. NCSDL73P57F205H, Gianluigi Mangione C.F. MNGGLG69M30G273D, con domicilio eletto presso Francesco

Americo in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Enna, Ufficio Scolastico Territoriale per la Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 495/2016 avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014/2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro

l'anno 2001/2001 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visti i precedenti cautelari della Sezione relativi a fattispecie analoghe;

Preso atto, in via preliminare della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 9 marzo 2016);

Vista l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P. secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Considerato, pertanto, che va accolta l'istanza cautelare dei ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle G.A.E., in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare urgente e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti all'iscrizione nelle rispettive graduatorie nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2016.

Autorizza ai sensi dell'art. 41 comma 4 cpa la notifica del ricorso e del presente decreto per pubblici proclami – sia in sede centrale che in

ciascuna delle sedi territoriali competenti - ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web dell'intimata amministrazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 agosto 2016.

Il Presidente
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO